

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**TIANTICIPO - ACQUISTO PRO SOLUTO DEI CREDITI DI IMPRESA CERTIFICATI**  
**ai sensi del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014**  
**Aggiornato al 01/04/2021**

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

**www.bancaifis.it** – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: [ifis@bancaifis.it](mailto:ifis@bancaifis.it)Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

#### CHE COS'È TIANTICIPO

Tianticipo è il portale internet di Banca Ifis S.p.a., accessibile dal sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), attraverso il quale, previa registrazione, il fornitore (di seguito anche "cedente" o "cliente") può proporre alla Banca l'acquisto di crediti di natura commerciale, che siano certi, liquidi ed esigibili e vantati nei confronti di uno o più debitori facenti parte della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali; tali crediti devono essere già stati certificati dalla Pubblica Amministrazione stessa attraverso la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato come previsto dall'art. 37, comma 7-bis, del D.L. 14 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 (di seguito Piattaforma MEF).

La cessione di crediti certificati viene formalizzata mediante la conclusione di un contratto di factoring (il quale dovrà avere come oggetto un valore nominale di crediti complessivo non inferiore a € 10.000,00) regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile e prevede:

- l'assunzione del rischio in capo alla Banca del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto);
- la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti al Factor ad opera di quest'ultimo attraverso la Piattaforma MEF;
- il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto alla data di pagamento del credito certificato così come indicata nella relativa certificazione.

#### PRINCIPALI RISCHI

Il cedente garantisce che tutti i crediti certificati ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza, e assume le obbligazioni previste dal contratto.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio: interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, etc.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati.

L'inadempimento delle obbligazioni previste in contratto e/o la revoca, l'annullamento, dichiarazione di invalidità e/o inefficacia, l'inesistenza della certificazione, determinano, limitatamente ai crediti certificati rispetto ai quali si siano verificate le predette ipotesi, la riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo al cedente, nonché l'obbligo in capo a quest'ultimo di riacquistare i crediti previa restituzione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo.

Il contratto prevede a carico del cedente l'applicazione di un tasso d'interesse in caso di inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme nei termini contrattualmente previsti (tasso di interesse convenzionale).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

ISTRUTTORIA FACTORING	
Spese istruttoria operazione	<b>500,00</b> EUR massimo con addebito flat

VALUTE	
Addebito del corrispettivo/note di credito	Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo
Addebito incasso diretto	Pari alla valuta di incasso presso il Debitore
Accredito per trasferimento incasso diretto	Pari alla valuta di trasferimento dal Fornitore al Factor
Addebito per riacquisto/decadenza dall'accettazione Crediti Certificati	Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo

GARANZIA PRO SOLUTO ATD	
Commissione di garanzia pro soluto ATD (costo a remunerazione del rischio assunto dal Factor di insolvenza del debitore ceduto)	<b>9,00%</b> massimo applicata sul valore nominale dei Crediti Certificati ceduti con liquidazione e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo
Criterio di calcolo interessi divisore	Anno civile
Stress time (maggiorazione del DSO Certificato)	60 giorni massimo
Data di pagamento del corrispettivo	Massimo 10 giorni dalla data di notifica della cessione al Debitore

TASSO DI INTERESSE CONVENZIONALE	
Tasso di interesse convenzionale nominale posticipato (debitore / creditore)	Tasso fisso in misura massima pari al <b>6,20%</b> annuo con liquidazione ed addebito anticipato data pagamento corrispettivo.
Criteri di calcolo interessi divisore 36500	Anno civile
Ritenuta fiscale sugli interessi	Nella misura prevista per legge
Periodicità di liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/3, 30/6, 30/9, 31/12)
Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale	Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

GESTIONE RAPPORTO	
Periodicità invio rendiconto	Annuale
Spese comunicazioni periodiche	Elettronico: <b>0,00</b> EUR Cartaceo: <b>1,50</b> EUR
Imposta di bollo	nella misura prevista per legge, a carico del Factor
Spese di registrazione contratto e conseguenti	nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore

## RECLAMI

### Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo [reclami@bancaifis.it](mailto:reclami@bancaifis.it);
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [reclami.pec@bancaifis.legalmail.it](mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it).

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

## GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

## LEGENDA

<b>Addebito flat</b>	Addebito una tantum che viene effettuato al momento del pagamento del corrispettivo.
<b>Addebito periodico</b>	Addebito con data e valuta fine periodo di liquidazione (ad esempio mensile: ultimo giorno del mese di calendario; trimestrale: ultimo giorno trimestre 31/03; 30/06; 30/09; 31/12).
<b>Compensi del Factor</b>	Commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il Factor per i servizi resi da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.
<b>Credito Certificato</b>	Per credito certificato ceduto deve intendersi il credito pecuniario sorto da contratti stipulati dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; tale credito deve essere certificato mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
<b>Certificazione</b>	Indica la certificazione dei crediti prodotta attraverso la Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), ai sensi dell'art. 37, comma 7 bis, del D.L. 66/2014, conv. in Legge 89/2014.
<b>Corrispettivo della cessione di credito certificato</b>	Importo pari al valore nominale dei crediti certificati ceduti, in linea capitale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
<b>Durata del credito certificato</b>	Periodo intercorrente tra la data di emissione della Certificazione fino alla data di pagamento del corrispettivo dei crediti certificati ceduti pro soluto.
<b>DSO (Date of Sales Outstanding) Certificato</b>	Indica la durata media del credito certificato, espressa in numero di giorni e calcolata dalla data di emissione della Certificazione sino alla data di pagamento del Credito Certificato indicata in Certificazione.
<b>Factor</b>	Indica Banca Ifis S.p.A.
<b>Flat</b>	Indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione.
<b>Fornitore</b>	Indica l'impresa Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
<b>Pagamento del corrispettivo</b>	Pagamento operato dal Factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o alla diversa data pattuita con il fornitore medesimo.
<b>Piattaforma MEF</b>	Indica il portale predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (MEF) che consente ai creditori della Pubblica Amministrazione di richiedere la certificazione dei Crediti Certificati.
<b>Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor (pro soluto)</b>	Assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto, previa determinazione delle condizioni e del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.
<b>Spese per istruttoria operazione</b>	Spese addebitate in occasione dell'istruttoria richiesta dal cliente.

<b>Stress time</b>	Indica la maggiorazione al DSO certificato, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
<b>Valuta</b>	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Venezia – Mestre, 01/04/2021